

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: ATTO DI CHIAMATA DI TERZO NEL PROCEDIMENTO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO NRG 4758/2023 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, NOTIFICATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI – ADDOLORATA IN DATA 16.6.2023. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL' AVV. PAOLA BAGLIO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 2.289,14, SPESE GENERALI E C.A.P. COMPRESI, IVA ESCLUSA REGIME FORFETTARIO (RIF. NS. FASC. N. 7077).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1405/23 del: 26/07/2023</p>	
L'Estensore: LONGO GIAN LUCA	Data 26/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: LONGO GIAN LUCA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- un paziente in data 20.03.2020 veniva ricoverato presso la Clinica Paideia, Roma, per un intervento di prostatectomia radiale robotica con degenza stimata di 4 giorni;
- successivamente all'intervento chirurgico presso la suddetta Clinica, secondo la ricostruzione fornita da parte ricorrente, sarebbero emersi danni strettamente connessi e derivati che si possono brevemente riassumere: *"degenza durata 25 giorni anziché i 4 previsti; danneggiamento degli ureteri di sinistra e di destra; effettuazione di numerosi successivi interventi necessitati dalla condotta imprudente e negligente nella esecuzione della prostatectomia radicale robotica; mancata eliminazione, in sede chirurgica, di cellule tumorali residue; mancata prescrizione di trattamenti farmacologici per l'eliminazione di eventuali cellule tumorali residue; danni agli arti superiori con prevalenza alla mano destra; avere disposto le dimissioni ed eliminata la sacca di raccolta delle urine dalla nefrostomia destra causando febbre alta urosettica con necessità di terapia antinfiammatoria; necessità di trattamento radioterapico per il periodo 29.11.21 / 18.01.22; protusione erniaria di recente accertamento; grave conseguente debilitazione fisica ancora in corso di recupero"*;

DATO ATTO che successivamente:

- il paziente in qualità di legale di sé medesimo, notificava al Medico chirurgo e al Legale Rappresentate della Clinica Paideia un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per

Accertamento Tecnico Preventivo al fine di vedere determinato l'ammontare del danno e le cause che lo avrebbero provocato;

- il Dirigente medico, con comparsa di costituzione e risposta del 20.04.2023 si costituiva nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo NRG 4758/23 incardinato innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. XIII, nella quale richiedeva, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, per avere egli stesso operato in regime di "intramoenia", quale dipendente della predetta Azienda;
- all'udienza del 2.05.2023 il Giudice del Tribunale Civile di Roma Sez. XIII autorizzava la parte resistente, alla chiamata in causa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata;
- conseguentemente il legale del Dirigente medico notificava, in data 16.6.2023 all'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, il ricorso introduttivo per Accertamento Tecnico Preventivo, l'Atto di chiamata del terzo in causa, e il provvedimento emesso dal Giudice Istruttore assunto all'udienza del 2.5.23;

DATO ATTO ancora che il Giudice del Tribunale Civile di Roma ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la nomina del CTU per il giorno 19.09.2023;

TENUTO CONTO che il Comitato Valutazione Sinistri, nella seduta del 13.07.2023 sentito il Dirigente medico sugli aspetti tecnici dell'intervento operatorio effettuato, e, sulla natura delle complicanze subite dal paziente, ha ritenuto opportuno per l'Azienda resistere nel richiamato giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo promosso dal paziente innanzi al Tribunale Civile di Roma NRG 4758/2023;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA la Deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni inseriti nell'elenco aziendale aperto;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio conferendo l'incarico all'Avv. Paola Baglio, individuata quale difensore dell'Azienda nella vertenza "de qua", nel rispetto del principio di rotazione tra i legali nell'ambito del medesimo ambito di afferenza, alla quale viene conferito mandato a rappresentare e difendere l'Azienda con ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Simeto, 27;

DATO ATTO che il legale sopra indicato ha elaborato un preventivo di massima, di cui alla nota a mezzo e mail del 18.07.2023 modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. – Valore della causa da €. 52.001 a €. 260.000 (Fase di studio; Fase introduttiva; Fase istruttoria) e sul quale è stata applicata una riduzione del 50%, in

un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica per un importo di €. 1.914,00 oltre (Spese generali; Cassa Avvocati; Iva esente per regime forfettario);

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.289,14** (€ 1.914,00 Onorari + €. 287,10 Spese Generali 15% + €. 88,04 C.A.P. 4%, I.V.A. esclusa regime fiscale forfettario) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 16 sub-aut. n. 90 del Bilancio di Esercizio 2022;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare, secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella richiamata seduta del 13.07.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo N.R.G. 4758/2023 a seguito della notifica in data 16.06.23 dell'Atto di chiamata in causa del terzo da parte del legale del Dirigente medico quale parte resistente del suddetto procedimento;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Paola Baglio conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Simeto n. 27 Roma;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.289,14** (€ 1.914,00 Onorari + €. 287,10 Spese Generali 15% + €. 88,04 C.A.P. 4%, I.V.A esclusa regime forfettario);

L'onere lordo di **€ 2.289,14** è gravante sul conto **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 16 sub-aut. n. 90 dell'Esercizio 2023.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.